Studio Venturin

Ai Gentili Clienti
Loro sedi

Potenziato il **CREDITO D'IMPOSTA** per la **sanificazione**

Gli art. 120 e 125 del DL 34/2020 (Decreto rilancio) prevedono, a favore di imprese, esercenti arti e professioni ed enti non commerciali, un **credito di imposta nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020** per l'adeguamento sanitario dei processi produttivi e degli ambienti di lavoro in luoghi aperti al pubblico e per la sanificazione degli ambienti e l'acquisto dei dispositivi di protezione.

*In particolare **l'art.120** prevede che le spese sostenute per:*

- gli interventi necessari a far rispettare le prescrizioni sanitarie per il contenimento del COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l'acquisto di arredi di sicurezza, per investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l'acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell'attività lavorativa, e per l'acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Il credito di imposta del 60% si applica su un ammontare massimo di spese riconosciute di 80.000 euro, ma è limitato alle sole attività di impresa, arte o professione che sono esercitate "in luoghi aperti al pubblico ossia, essenzialmente attività recettive, della ristorazione, dello spettacolo, del divertimento e della balneazione.

L'agevolazione spetta anche alle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

*Mentre **l'art.125** prevede che le spese sostenute per:*

- la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l'attività lavorativa e istituzionale e degli strumenti utilizzati nell'ambito di tale attività; l'acquisto di dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea; l'acquisto di prodotti detergenti e disinfettanti; l'acquisto di altri dispositivi di sicurezza quali

termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione; l'acquisto di dispositivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

Su questo secondo gruppo di spese il credito di imposta del 60% spetta fino a un massimo di 60.000 euro (quindi, implicitamente, l'ammontare massimo di spese riconosciute è **100.000 euro**) ed **è fruibile da tutti gli esercenti attività di impresa, arte o professione, nonché dagli enti non commerciali** (inclusi gli enti del Terzo del settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti).

Si evidenzia che le risorse messe a **copertura** di questo secondo credito di imposta ammontano ad appena 200 milioni di euro, mentre invece la dotazione del credito di imposta che insiste sulle spese di cui al primo punto è pari a 2 miliardi di euro.

Si precisa inoltre che la possibilità di utilizzare il credito in compensazione per le attività del settore recettivo, della ristorazione, dello spettacolo, del divertimento e della balneazione è **limitata al 2021**.

Va poi ricordato che tanto il credito di imposta spettante ai sensi dell'art. 120, che quello spettante ai sensi dell'art. 125, possono essere **ceduti a terzi**, ivi comprese banche e intermediari finanziari, ai sensi dell'art. 122 del DL 34/2020.

In attesa delle disposizioni attuative si raccomanda di tenere in evidenza la documentazione relativa a tali spese contabilizzandola in appositi conti destinati.